



CARTA COSTITUZIONALE

del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta

Promulgata il 3 settembre 2022

CARTA COSTITUZIONALE

TITOLO I

L'ORDINE E LA SUA NATURA

ARTICOLO 1

Origine e natura dell'Ordine

§ 1 - Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, tradizionalmente cavalleresco e nobile, è sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze storiche ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività cavalleresca per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, che nel tempo divenne sovrano nelle isole di Rodi e poi di Malta.

§ 2 - Esso è un Ordine religioso laicale, riconosciuto da papa Pasquale II con la bolla *Pie postulatio voluntatis*, nonché soggetto di diritto internazionale.

§ 3 - Nella presente Carta costituzionale e nel Codice il Sovrano Militare Ordine di Malta è detto "Ordine di Malta" o semplicemente "Ordine".

§ 4 - Nelle norme che seguono, il termine Codice si riferisce al Codice dell'Ordine.

ARTICOLO 2

Finalità

§ 1 - In ossequio alle sue secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio e la santificazione dei membri attraverso la *tuitio fidei* e l'*obsequium pauperum*, specialmente verso i poveri e gli infermi, nel servizio al Santo Padre.

§ 2 - Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, nella fedeltà agli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine testimonia le virtù cristiane di carità e di fratellanza, e conduce i suoi membri a divenire discepoli credibili di Cristo.

§ 3 - L'Ordine esercita le opere di misericordia verso i Signori malati, i bisognosi e le persone prive di patria senza distinzione di religione, di razza, di sesso, di provenienza e di età. In modo particolare esercita l'attività istituzionale nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria, specie in favore delle vittime di calamità eccezionali e delle guerre, testimoniando la carità cristiana.

ARTICOLO 3

Organizzazione territoriale

§ 1 - Le strutture territoriali dell'Ordine si articolano in Priorati, Sottopriorati e Associazioni Nazionali. Alcuni Priorati possono essere elevati al rango di Gran Priorati in base ad una delibera del Capitolo Generale.

§ 2 - Ai Priorati, Sottopriorati ed Associazioni Nazionali nei rispettivi territori spetta l'esclusiva competenza e responsabilità di governare i Membri dell'Ordine, nonché promuovere e vigilare sulle attività ospedaliere e caritative melitensi, fatte salve le prerogative e le competenze del Gran Maestro. Amministrano i loro beni sotto la vigilanza del Gran Magistero. Possono, inoltre, erigersi enti strumentali a carattere internazionale o locale ai sensi dell'art. 40 della presente Carta costituzionale.

ARTICOLO 4

Soggettività internazionale

L'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale esercita le funzioni sovrane in ordine alle finalità di cui all'art. 2. Mantiene relazioni diplomatiche con Stati e Organizzazioni Internazionali¹.

ARTICOLO 5

Rapporti con la Sede Apostolica

§ 1 - L'Ordine di Malta gode *ipso iure* di personalità giuridica pubblica nella Chiesa.

§ 2 - I religiosi, in virtù dei voti, e i membri del secondo ceto, in virtù della promessa di Obbedienza, sono subordinati ai propri Superiori.

§ 3 - Le chiese e gli istituti conventuali dell'Ordine sono esenti dalla giurisdizione dei vescovi diocesani e dipendono direttamente dalla Santa Sede.

§ 4 - A norma del Diritto canonico permangono integri i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti all'Ordine dai Sommi Pontefici, a meno che siano stati espressamente revocati.

¹ Cfr. Francesco, Decreto del 3 settembre 2022.

§ 5 - Il Sommo Pontefice nomina quale Suo rappresentante presso l'Ordine un Cardinale con il titolo di *Cardinalis Patronus*, eventualmente munito di speciali facoltà. Il Cardinale Patrono, come segno della sollecitudine del Santo Padre verso l'Ordine, ha il compito di promuovere il bene spirituale dell'Ordine e dei suoi membri nonché i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine.

§ 6 - L'Ordine quale soggetto di diritto internazionale ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale.

§ 7 - La natura religiosa dell'Ordine non esclude l'esercizio delle prerogative che gli competono in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati.

ARTICOLO 6

Fonti del Diritto dell'Ordine

Sono fonti del Diritto melitense:

- 1 - la Carta costituzionale, il Codice e il Diritto canonico;
- 2 - gli Atti del Romano Pontefice di natura normativa riguardanti l'Ordine,
- 3 - i provvedimenti legislativi a norma dell'art. 15 §3 a) della Carta costituzionale;
- 4 - gli accordi internazionali ratificati a norma dell'art. 15 §3 d) della Carta costituzionale;
- 5 - le consuetudini e i privilegi legittimamente acquisiti e non espressamente revocati.

ARTICOLO 7

Lingua Ufficiale

La lingua ufficiale dell'Ordine è l'italiano. Le comunicazioni ufficiali, oltre che in lingua italiana, possono essere formulate anche in altre lingue.

ARTICOLO 8

Bandiere, Insegne e Stemma dell'Ordine

§ 1 - La bandiera dell'Ordine reca o la croce bianca latina in campo rosso o la croce bianca ottagonale in campo rosso (croce di Malta).

§ 2 - Lo stemma dell'Ordine reca, sulla croce ottagonale, la croce latina in campo ovale rosso contornata da un rosario ed è sovrastato dal manto principesco sostenuto da una corona.

§ 3 - Apposito Regolamento, emanato dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, fissa le caratteristiche e le modalità dell'uso delle bandiere, delle insegne e dello stemma dell'Ordine.

TITOLO II I MEMBRI DELL'ORDINE

ARTICOLO 9

I Ceti

§ 1 – Costituiscono il Sovrano Militare Ordine di Malta i membri che partecipano, a seconda del proprio stato di vita, all'adempimento del carisma e della missione dell'Ordine. I membri del Primo Ceto, ovvero i Cavalieri di Giustizia detti anche Professi, e i Cappellani Conventuali Professi, che hanno emesso i Voti religiosi sia semplici temporanei sia solenni, sono il nucleo essenziale dell'Ordine. Ad essi è attribuita la pienezza dei doveri e dei diritti. Attesa comunque la natura laicale dell'Ordine i Cappellani Professi godono solo di voce attiva salvo quanto previsto nell'art. 29 §1 d) secondo il quale hanno voce passiva.

§ 2 - Ai membri del Secondo Ceto, che sono legati all'Ordine attraverso la promessa di obbedienza, e ai membri del Terzo Ceto, in ragione del proprio *status* sono attribuiti specifici doveri e diritti.

§ 3 - I singoli Ceti e categorie di appartenenza sono regolati dal Codice.

§ 4 - Il Codice prevede la nomina di membri *ad honorem*.

ARTICOLO 10

Doveri dei Membri

§ 1 - I Professi, memori della loro vocazione e degli obblighi liberamente assunti dinanzi alla Chiesa e all'Ordine, devono conformare la vita allo spirito del Vangelo e al Magistero della Chiesa secondo la Carta costituzionale e il Codice, tendere alla perfezione religiosa e dedicarsi alle attività apostoliche dell'Ordine, testimoniando la Fede e la Carità.

§ 2 - I membri del Secondo e Terzo Ceto, in accordo ai doveri del proprio status e secondo il carisma melitense, devono conformare esemplarmente la vita al Vangelo, agli insegnamenti e ai precetti della Chiesa, e dedicarsi alle attività apostoliche dell'Ordine, testimoniando la Fede e la Carità.

TITOLO III

IL GOVERNO DELL'ORDINE

ARTICOLO 11

Esercizio della potestà nell'Ordine

Le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, sono riservate ai competenti organi melitensi, secondo le disposizioni della Carta costituzionale e del Codice.

ARTICOLO 12

Il Gran Maestro

Il Gran Maestro è il Capo dell'Ordine e a lui spettano anche prerogative e onori sovrani nonché il titolo di Altezza Eminentissima.

ARTICOLO 13

Requisiti per l'elezione a Gran Maestro

§ 1 - All'ufficio di Gran Maestro può essere eletto solo un Cavaliere Professo di Voti Solenni.

§ 2 - Il Gran Maestro è eletto per un periodo di dieci anni o fino al compimento del suo ottantacinquesimo anno di età, con termine di durata del mandato coincidente con il verificarsi della prima delle predette circostanze, dal Consiglio Compito di Stato ai sensi dell'art. 32. L'eletto deve avere almeno dieci anni di Voti Solenni, se di età inferiore ai cinquanta anni; per i Cavalieri Professi di età superiore ai cinquanta anni, membri dell'Ordine da almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni di Voti Solenni. Al termine del mandato, il Gran Maestro può essere riconfermato una volta per un altro periodo di dieci anni e comunque fino al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età.

§ 3 - Il Gran Maestro eletto, con lettera di proprio pugno, comunica al Santo Padre la sua elezione.

ARTICOLO 14
Giuramento del Gran Maestro

Il Gran Maestro eletto, ricevuta la conferma dell'elezione da parte del Santo Padre, presta nelle mani del Cardinale Patrono, in solenne seduta del Consiglio Compito di Stato, il seguente giuramento:

“Io ... solennemente prometto e giuro per questo Sacratissimo Legno della Croce e per i Santi Evangelii di Dio, di osservare la Carta costituzionale, il Codice, le regole e le lodevoli consuetudini dell'Ordine nostro, e di reggere coscienziosamente l'attività dell'Ordine. Così mi aiuti Iddio e se inadempiente sarà in pericolo l'anima mia”.

ARTICOLO 15
Autorità del Gran Maestro

§ 1 - La personale autorità del Gran Maestro si estende a tutte le persone, gli enti melitensi e le proprietà, secondo le leggi dell'Ordine.

§ 2 - Il Gran Maestro, in forza della sua autorità suprema, provvede al governo generale dell'Ordine e al conferimento delle cariche e degli uffici ai sensi del presente articolo.

§ 3 - Spetta in particolare al Gran Maestro:

- a) dare leggi, su mandato del Capitolo Generale, ovvero direttive nelle materie non disciplinate né dalla Carta costituzionale né dal Codice, né da altre leggi dell'Ordine;
- b) emanare mediante decreto gli atti di governo;
- c) dare esecuzione agli atti della Santa Sede che riguardano l'Ordine, e informarla annualmente sullo stato e le necessità dell'Ordine;
- d) ratificare gli accordi internazionali;
- e) ammettere, ai sensi di quanto disposto nel Codice, i Membri dell'Ordine al Noviziato e ai Voti Semplici e Solenni;
- f) sentito il Sovrano Consiglio, nominare o riconfermare per un periodo di sei anni il Coordinatore del Secondo Ceto, ovvero rimuoverlo per gravi ragioni;
- g) ammettere, sentito il Sovrano Consiglio, i membri del Terzo Ceto alla Promessa di Obbedienza;
- h) ricevere nell'Ordine i membri del Terzo Ceto;

- i) convocare il Capitolo dei Professi, e il Capitolo Generale secondo le norme della Carta costituzionale e del Codice;
- l) amministrare, per tramite del Ricevitore del Comun Tesoro, i beni del Gran Magistero e vigilare sulla retta gestione dei beni appartenenti alle persone giuridiche melitensi;
- m) concedere, previo voto deliberativo del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio la licenza di cui all'art. 56 §1;
- n) assicurare l'effettiva presenza delle Alte Cariche presso il Gran Magistero.

§ 4 - È compito del Gran Maestro vigilare sulle case conventuali, sulle chiese dell'Ordine, nonché sulle istituzioni autorizzate ad usare l'emblema dell'Ordine, affinché sia osservata la disciplina e sia mantenuto lo spirito religioso.

ARTICOLO 16

Residenza

La residenza del Gran Maestro è presso il Gran Magistero, da dove egli può allontanarsi solo per motivi di ufficio o per giusta causa.

ARTICOLO 17

Rinuncia all'Ufficio di Gran Maestro

A pena di inefficacia, la rinuncia all'ufficio di Gran Maestro deve essere accettata dal Consiglio Compito di Stato, appositamente convocato dal Gran Maestro, e comunicata al Santo Padre.

ARTICOLO 18

Governo Straordinario

§ 1 - In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro, l'Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commendatore, il quale può compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione senza apportare innovazioni, fino all'elezione di un nuovo Gran Maestro o Luogotenente di Gran Maestro.

§ 2 - L'impedimento permanente del Gran Maestro è dichiarato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, convocati e presieduti dal Gran Commendatore o in mancanza dal Gran Cancelliere, o autoconvocatisi a maggioranza assoluta. La delibera acquista efficacia solo dopo aver ottenuta la conferma della Santa Sede.

§ 3 - Il Luogotenente Interinale, sentito il Sovrano Consiglio, convoca il Consiglio Compito di Stato non prima di quindici giorni e non oltre tre mesi dalla conferma di cui al precedente §2.

ARTICOLO 19

Governo Provvisorio

§ 1 - Il Luogotenente di Gran Maestro è eletto per un anno ai sensi dell'art. 32 fra i Cavalieri aventi i requisiti richiesti per l'elezione a Gran Maestro.

§ 2 - Il Luogotenente di Gran Maestro eletto, con lettera di proprio pugno, comunica al Santo Padre la sua elezione e si reca dal Romano Pontefice per chiedere la sua benedizione.

§ 3 - A pena di inefficacia, la rinuncia del Luogotenente di Gran Maestro deve essere accettata dal Consiglio Compito di Stato, appositamente da lui convocato, e comunicata al Santo Padre.

§ 4 - Il Luogotenente di Gran Maestro gode degli stessi poteri del Gran Maestro, eccetto le prerogative onorifiche della sovranità.

ARTICOLO 20

Le Alte Cariche

§ 1 - Le Alte Cariche sono:

- il Gran Commendatore
- il Gran Cancelliere
- il Grand'Ospedaliere
- il Ricevitore del Comun Tesoro.

I loro compiti sono disciplinati dal Codice.

§ 2 - La carica di Gran Commendatore è riservata ad un Cavaliere Professo di Voti solenni.

§ 3 - I titolari delle Alte Cariche sono eletti dal Capitolo Generale in base ad una terna, per ciascuna alta carica, proposta dal Capitolo dei Professi. Con esclusione della carica di Gran Commendatore, può essere eletto un membro in Obbedienza, con approvazione del Gran Maestro. Dopo la quinta infruttuosa votazione, si presenta una nuova terna.

§ 4 - In caso di vacanza o impedimento permanente di una delle Alte Cariche, il Sovrano Consiglio procede secondo quanto disposto nel Codice.

§ 5 - La revoca di un'Alta Carica è riservata al Gran Maestro con il consenso del Consiglio dei Professi.

§ 6 - Le Alte Cariche hanno l'obbligo di garantire una presenza effettiva presso la Sede dell'Ordine, in maniera tale da assicurare l'efficiente funzionamento dell'ufficio loro affidato.

ARTICOLO 21

Le Rappresentanze Diplomatiche dell'Ordine

§ 1 - Le rappresentanze diplomatiche dipendono dal Gran Cancelliere.

§ 2 - I Capi delle missioni dell'Ordine rappresentano il Gran Maestro presso i Governi e le organizzazioni internazionali, cui sono accreditati. Anche se, nei rispettivi Stati, esistono strutture proprie dell'Ordine, essi trattano gli affari di cui sono incaricati dal Gran Maestro, in modo indipendente, sotto la propria responsabilità.

§ 3 - La nomina e la revoca dei rappresentanti diplomatici spetta al Gran Maestro, su proposta del Gran Cancelliere, sentito il Sovrano Consiglio.

ARTICOLO 22

Il Prelato

§ 1 - Il Prelato è nominato dal Sommo Pontefice, udito il Cardinal Patrono.

§ 2 - Il Prelato è il responsabile del clero dell'Ordine riguardo all'esercizio della funzione sacerdotale. Vigila affinché la vita religiosa e sacerdotale dei Cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo la disciplina e lo spirito melitensi.

§ 3 - Il Prelato assiste il Gran Maestro, il Gran Commendatore e il Coordinatore del Secondo Ceto nella cura della vita spirituale e nell'osservanza religiosa di tutti i membri, nonché in tutto ciò che concerne il carattere spirituale degli enti e delle opere melitensi.

§ 4 - Ad ogni sessione del Capitolo Generale e del Capitolo dei Professi, il Prelato presenta una relazione sullo stato spirituale del clero dell'Ordine.

ARTICOLO 23

Organismi Consiliari del Gran Maestro

Il Gran Maestro nel governo dell'Ordine è assistito dal Consiglio dei Professi e dal Sovrano Consiglio.

ARTICOLO 24

Condizioni per la validità delle delibere

Le delibere del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi non sono valide se adottate in assenza del Gran Maestro, salvo sua espressa autorizzazione, e qualora non sia presente la maggioranza assoluta dei membri, né siano rispettate le altre condizioni del diritto.

ARTICOLO 25

Il Sovrano Consiglio

§ 1 - Il Sovrano Consiglio è composto da:

- a) il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede;
- b) i titolari delle quattro Alte Cariche;
- c) i cinque Consiglieri del Consiglio dei Professi;
- d) i quattro Consiglieri.

§ 2 - I consiglieri di cui al § 1 d) sono eletti dal Capitolo generale a maggioranza dei presenti, tra i membri del Primo e del Secondo Ceto.

§ 3 - I Consiglieri rimangono in carica per un periodo di sei anni fino all'elezione di un nuovo Sovrano Consiglio. Nessuno, a prescindere dal titolo di appartenenza, può essere membro del Sovrano Consiglio per più di due mandati.

§ 4 - Nelle materie in cui il Sovrano Consiglio deve dare il consenso al Gran Maestro perché possa agire, questi non vota. In caso di parità di voto la decisione rimane sospesa.

§ 5 - In caso di morte, rinuncia, impedimento permanente o assenza prolungata oltre sei mesi o per altra causa venga meno uno dei membri, il Sovrano Consiglio con voto deliberativo procede alla cooptazione di un successore proveniente dal medesimo ceto.

ARTICOLO 26

Il Consiglio dei Cavalieri Professi

§ 1 - Fanno parte del Consiglio dei Professi:

- a) Il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede;
- b) il Gran Commendatore;
- c) Cinque Consiglieri eletti dal Capitolo dei Professi.

§ 2 - Il Coordinatore del Secondo Ceto, se Professo, è invitato ad assistere senza diritto di voto alle riunioni.

§ 3 - Il Gran Cancelliere, senza diritto di voto, può essere invitato qualora lo si ritenga opportuno.

§ 4 - I Consiglieri rimangono in carica per un periodo di sei anni fino all'elezione di un nuovo Consiglio dei Professi. Nessuno può essere membro del Consiglio dei Professi per più di due mandati.

§ 5 - Il Consiglio dei Professi assiste il Gran Maestro nella cura spirituale dell'Ordine e nel governo del Primo e Secondo Ceto.

§ 6 - Il Gran Maestro non vota nelle materie in cui il Consiglio dei Professi deve dare il consenso. In caso di parità di voto la decisione rimane sospesa.

ARTICOLO 27

Revoca dalla carica di membro del Sovrano Consiglio o del Consiglio dei Professi

§ 1 - La revoca per gravi motivi di qualsiasi membro del Sovrano Consiglio o del Consiglio dei Professi è deliberata a scrutinio segreto dal rispettivo Consiglio di appartenenza, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, compreso il voto del Gran Maestro.

§ 2 - Il decreto di revoca è impugnabile innanzi alla Santa Sede entro trenta giorni dalla sua notifica all'interessato.

ARTICOLO 28

Il Capitolo Generale

§ 1 - Il Capitolo Generale, supremo organo di governo dell'Ordine, è costituito dai rappresentanti dei tre Ceti ed è convocato dal Gran Maestro ogni sei anni.

§ 2 - Il Capitolo Generale Straordinario è convocato dal Gran Maestro:

- a) ogni volta che questi, sentito il Sovrano Consiglio e il Consiglio dei Professi, lo ritenga opportuno;
- b) per decisione del Sovrano Consiglio presa a maggioranza dei due terzi;
- c) su istanza di almeno la metà dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni.

ARTICOLO 29

I membri del Capitolo Generale

§ 1 - Fanno parte del Capitolo Generale:

- a) il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede;
- b) i membri del Sovrano Consiglio;
- c) il Prelato;
- d) dodici Delegati dei Cavalieri Professi e tre Delegati dei Cappellani Professi eletti dal Capitolo dei Professi;
- e) i Priori e i due Professi delegati eletti dal Capitolo Priorale o i loro sostituti a norma del Codice;

f) i Sottopriori e i due Professi delegati eletti dal Capitolo sottopriorale o i loro sostituti a norma del Codice;

g) i quindici Presidenti delle Associazioni eletti o i loro sostituti a norma del Codice;

h) i delegati eletti dalle Assemblee dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni, in numero proporzionale ai membri ad essi appartenenti secondo quanto stabilito dal Codice, per garantire una effettiva rappresentatività dell'intero Ordine.

§ 2 - I Capitolari hanno l'obbligo di intervenire personalmente, salvo impedimento giustificato e riconosciuto legittimo dal Gran Maestro; in tale evenienza il sostituto, ove previsto a norma del Codice, subentra al Capitolare impedito.

ARTICOLO 30

Competenze del Capitolo Generale

§ 1 - Il Capitolo Generale tutela il carisma dell'Ordine e lo attualizza prendendo conoscenza e trattando i più importanti problemi dell'Ordine. Programma le attività, verifica lo stato patrimoniale e orienta i rapporti internazionali.

§ 2 - Il Capitolo Generale riceve la relazione del Gran Maestro sullo stato generale dell'Ordine; nonché le relazioni delle Alte Cariche, del Presidente della Camera dei Conti e del Prelato per quanto di loro competenza.

§ 3 - Il Capitolo Generale decide e promulga le leggi dell'Ordine; decide le eventuali modifiche alla Carta costituzionale e al Codice da sottoporre alla approvazione della Santa Sede.

§ 4 - Per l'approvazione di modifiche alla Carta costituzionale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Per l'approvazione di modifiche al Codice è richiesta la maggioranza assoluta. In singoli casi il Capitolo Generale può delegare al Gran Maestro il potere di emanare leggi.

§ 5 - Il Capitolo Generale elegge i quattro membri elettivi del Sovrano Consiglio ai sensi dell'art. 25 §1 d), nonché i sette membri della Camera dei Conti ai sensi dell'art. 37 §2.

ARTICOLO 31
Il Capitolo dei Professi

§ 1 - Il Capitolo dei Professi ha luogo ordinariamente prima del Capitolo Generale e straordinariamente quando il Gran Maestro, sentito il Consiglio dei Professi, ne ravvisi la necessità.

§ 2 - Il Capitolo dei Professi:

- a) redige, sulla base di una votazione a scrutinio segreto, la terna vincolante per l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro da presentare al Consiglio Compito di Stato;
- b) redige, sulla base di una votazione a scrutinio segreto, la terna vincolante per l'elezione dei titolari delle Alte Cariche da presentare al Capitolo Generale;
- c) elegge al Capitolo Generale i dodici Delegati dei Cavalieri Professi e i tre Delegati dei Cappellani Professi.

§ 3 - I Cavalieri di Giustizia e i Cappellani di Voti Solenni, sono membri di diritto con voto deliberativo. Quelli di voti semplici partecipano solo con voce consultiva.

§ 4 - I Capitolari hanno l'obbligo di intervenire personalmente, salvo impedimento giustificato e riconosciuto legittimo dal Gran Maestro, ed in ogni caso non possono delegare alcuno a rappresentarli.

§ 5 - Solo il Capitolo dei Professi ha competenza sulle materie riguardanti il Primo Ceto.

§ 6 - Può fare qualunque tipo di proposta al Gran Maestro o al Capitolo Generale riguardante la vita dell'Ordine.

ARTICOLO 32
Il Consiglio Compito di Stato

§ 1 - Il Consiglio Compito di Stato elegge il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro sulla base di una terna vincolante proposta dal Capitolo dei Professi ai sensi dell'art. 31 §2 a).

§ 2 - Sono membri con diritto di voto:

- a) il Luogotenente di Gran Maestro o il Luogotenente Interinale;

- b) i membri del Sovrano Consiglio;
- c) il Prelato;
- d) i Priori;
- e) i Balì Professi;
- f) due Cavalieri Professi per ciascun Priorato, a cui se ne aggiunge un terzo in caso di vacanza dell'ufficio di Priore;
- g) i Reggenti dei Sottopriorati;
- h) quindici rappresentanti dei Presidenti delle Associazioni;
- i) i delegati eletti dalle Assemblee dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni in numero proporzionale ai membri ad essi appartenenti secondo quanto stabilito dal Codice, per garantire una effettiva rappresentatività dell'intero Ordine.

§ 3 - Il Consiglio Compìto di Stato è validamente riunito se è presente la maggioranza assoluta di coloro che devono essere convocati.

§ 4 - Per l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro, presente la maggioranza di quelli che devono essere convocati, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

§ 5 - Dopo la quinta inefficace votazione, il Consiglio Compìto di Stato delibera, con la stessa maggioranza di cui al §4, se procedere alla elezione di un Luogotenente di Gran Maestro per un periodo di un anno al massimo.

§ 6 - Qualora la maggioranza del Consiglio Compìto di Stato abbia deliberato di procedere all'elezione di un Luogotenente di Gran Maestro, si procede al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella quinta votazione. Nel ballottaggio prevale quello, tra i due candidati, che ottiene il maggior numero dei voti; in caso di parità prevale quello più anziano per Professione e in caso di pari anzianità per Professione prevale il più anziano per età.

§ 7 - Qualora la maggioranza del Consiglio Compìto di Stato abbia deliberato di proseguire con l'elezione di un Gran Maestro, seguono altre cinque votazioni. Se all'esito di queste nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente §4 si procede all'elezione di un Luogotenente di Gran Maestro secondo le modalità di cui al §6.

§ 8 - Se eletto, il Luogotenente di Gran Maestro deve convocare il Consiglio Compìto di Stato prima della scadenza del suo mandato.

ARTICOLO 33
La Consulta Giuridica

§ 1 - La Consulta Giuridica è un organo tecnico consultivo collegiale, che può essere interpellato su questioni e problemi giuridici di particolare rilevanza dal Gran Maestro o da almeno tre membri del Sovrano Consiglio o del Consiglio dei Professi.

§ 2 - Ne fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e l'Avvocato Generale di Stato.

§ 3 - I membri sono nominati dal Gran Maestro previo parere del Sovrano Consiglio. Sono scelti tra i cultori delle scienze giuridiche, preferibilmente membri dell'Ordine, particolarmente versati nel Diritto melitense, nel Diritto canonico e nel Diritto pubblico e internazionale. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati anche non consecutivi.

§ 4 - Per la validità della riunione è richiesta la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno altri due membri.

§ 5 - L'attività della Consulta Giuridica è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dal Gran Maestro.

ARTICOLO 34
L'Avvocatura di Stato

L'Avvocatura di Stato è composta dall'Avvocato generale di Stato, eventualmente coadiuvato da altri avvocati. L'Avvocatura di Stato assume ordinariamente il patrocinio dell'Ordine dinanzi ai tribunali sia ecclesiastici che civili.

ARTICOLO 35
L'Ordinamento Giudiziario

§ 1 - I Tribunali Magistrali sono competenti a giudicare le controversie sorte all'interno dell'Ordine, a norma del Diritto canonico e del Diritto melitense.

§ 2 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, nomina i presidenti, i giudici e il cancelliere dei Tribunali Magistrali.

§ 3 - I giudici dei Tribunali Magistrali sono scelti fra membri dell'Ordine particolarmente esperti in diritto e provvisti degli altri requisiti previsti dal Codice. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati anche non consecutivi.

§ 4 - L'ordinamento giudiziario e la procedura seguita nei Tribunali Magistrali sono regolati dal Codice.

ARTICOLO 36

La rappresentanza dell'Ordine innanzi alle giurisdizioni degli Stati

La rappresentanza dell'Ordine innanzi alle giurisdizioni degli Stati, sia attiva che passiva, spetta:

- a) per l'Ordine in quanto tale e per il Gran Magistero al Gran Cancelliere;
- b) per i Gran Priorati, Priorati e Sottopriorati per le Associazioni e per gli altri enti melitensi, nonché per le Commende di giuspatronato, all'organo indicato dai rispettivi Statuti o dai Regolamenti.

ARTICOLO 37

La Camera dei Conti

§ 1 - La Camera dei Conti svolge funzione di vigilanza e controllo sulle entrate, sulle uscite nonché sulla corretta amministrazione dell'intero patrimonio dell'Ordine.

§ 2 - È composta da sette membri eletti dal Capitolo Generale, i quali a loro volta nominano al loro interno il Presidente.

§ 3 - I membri della Camera dei Conti sono scelti fra i membri versati nelle discipline giuridiche, in quelle economiche e finanziarie. Durano in carica fino al successivo Capitolo Generale, e possono essere rieletti solo per un secondo mandato.

§ 4 - Approva i bilanci a norma del Codice.

TITOLO IV GOVERNO TERRITORIALE

ARTICOLO 38

Enti di Governo Territoriale

§ 1 - L'articolazione territoriale del governo dell'Ordine consiste in Priorati, Sottopriorati e Associazioni, la cui erezione e approvazione del relativo statuto competono al Gran Maestro con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi.

§ 2 - I Priorati sono costituiti obbligatoriamente nei territori dove sono presenti almeno cinque Cavalieri di Giustizia. I Sottopriorati sono costituiti obbligatoriamente nei territori ove sono presenti almeno tre Cavalieri di Giustizia. Questi affiancano le Associazioni, con diversità di ruoli e competenze. Svolgono un ruolo di vigilanza per tutelare il rispetto del carisma, della natura e della missione dell'Ordine nelle opere portate avanti dalle Associazioni. I membri dell'Ordine nei rispettivi territori appartengono sia al Priorato o al Sottopriorato, che all'Associazione.

§ 3 - I governi dei Priorati o dei Sottopriorati si incontrano periodicamente con il governo dell'Associazione presente nello stesso territorio, per concordare il comune indirizzo di governo e di attività apostolica.

§ 4 - La procedura di cui al §1 deve essere seguita per unire, dividere o sopprimere Priorati, Sottopriorati o Associazioni.

ARTICOLO 39

Erezioni e soppressione delle case

Il Convento, le Case Conventuali ed i Noviziati sono eretti o soppressi dal Gran Maestro previo consenso del Consiglio dei Professi.

ARTICOLO 40

Altri Enti

§ 1 - Il Sovrano Consiglio procede all'erezione di enti strumentali non giurisdizionali (es. fondazioni, associazioni, società, ecc.) a carattere sovranazionale approvandone i relativi Statuti.

§ 2 - L'erezione di enti strumentali non giurisdizionali con finalità e ambiti di competenza locale è riservata ai Priori, Sottopriori e Presidenti delle Associazioni in conformità alle disposizioni del Codice, dandone notizia al Sovrano Consiglio.

§ 3 - Quanto stabilito nei due paragrafi precedenti si applica anche nel caso di unione, divisione o soppressione degli enti strumentali non giurisdizionali.

ARTICOLO 41

Membri del Priorato e del Sottopriorato

§ 1 - Appartengono al Priorato o al Sottopriorato tutti i membri dell'Ordine aventi residenza nel loro territorio.

§ 2 - Questi compongono l'Assemblea priorale o sottopriorale, che si riunisce e delibera a norma del Codice e del proprio Statuto.

§ 3 - I Rappresentanti del Secondo e del Terzo Ceto al Capitolo priorale o sottopriorale sono eletti dal rispettivo ceto di appartenenza a norma del Codice e del proprio Statuto.

§ 4 - Il Priore o Sottopriore eletto non può assumere la carica finché non abbia ricevuto la conferma dal Gran Maestro, udito il parere del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, e non abbia prestato giuramento.

§ 5 - Il Codice e lo statuto priorale o sottopriorale fissano le competenze del Capitolo priorale o sottopriorale e dell'Assemblea della quale fanno parte tutti i membri residenti nel territorio di competenza del Priorato o del Sottopriorato.

ARTICOLO 42

L'elezione del Priore e del Sottopriore e delle altre cariche

§ 1 - Il Priore e il Sottopriore, che devono essere Professi di voti solenni, sono eletti dai membri professi di voti solenni e di voti semplici. Il Priore o il Sottopriore, udito il

Capitolo, nomina il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere tra i membri del Primo e del Secondo Ceto.

§ 2 - Eccezionalmente nel caso in cui non fosse possibile eleggere un Cavaliere di Giustizia, i membri professi di voti solenni e di voti semplici possono eleggere come Reggente un Cavaliere in Obbedienza, con dispensa del Gran Maestro.

§ 3 - Il Priore, il Sottopriore e il Reggente eletti, nonché il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere non possono assumere la carica finché non abbiano ricevuto la conferma dal Gran Maestro, udito il parere del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, e non abbiano prestato giuramento.

ARTICOLO 43

Il Capitolo Priorale o Sottopriorale

§ 1 - Fanno parte del Capitolo:

- a) il Priore o il Sottopriore o il Reggente;
- b) i Cavalieri e i Cappellani Professi di voti solenni e di voti semplici appartenenti al Priorato o al Sottopriorato;
- c) il Cancelliere, il Ricevitore, l'Ospedaliere;
- d) due rappresentanti del Secondo Ceto;
- e) due rappresentanti del Terzo Ceto;
- f) il Cappellano Capo.

§ 2 - I Rappresentanti in seno al Capitolo del Secondo Ceto così come quelli del Terzo Ceto sono eletti dal rispettivo ceto di appartenenza a norma del Codice e dello Statuto.

§ 3 - Il Cappellano Capo, di preferenza Professo, è eletto da tutti i cappellani ascritti al Priorato o al Sottopriorato.

ARTICOLO 44

Durata delle cariche e del Capitolo

Il Priore, il Sottopriore, o il Reggente, il Cancelliere, il Ricevitore, l'Ospedaliere e i Capitolari rimangono in carica sei anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Per una terza eventuale rielezione è richiesta la maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 45

Il Vicario e il Procuratore

§ 1 - Il Gran Maestro uditi i Professi del Priorato o del Sottopriorato, previo consenso del Consiglio dei Professi, per gravi cause, può rimuovere un Priore o un Sottopriore e nominare un Vicario.

§ 2 - Entro un mese dalla nomina il Vicario convoca i Professi per l'elezione del nuovo Priore.

§ 3 - Per gravi cause, il Gran Maestro, uditi i Professi del Priorato o del Sottopriorato, previo consenso del Consiglio dei Professi, può nominare un Procuratore che rimane in carica fino alla normale scadenza elettorale.

§ 4 - Il Vicario o il Procuratore di regola deve essere un Cavaliere Professo, anche non appartenente al Priorato o al Sottopriorato.

ARTICOLO 46

Le Associazioni

§ 1 - Le Associazioni sono erette con decreto del Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio, in quei territori con almeno quindici membri.

§ 2 - I loro statuti sono redatti in conformità alle disposizioni della presente Carta costituzionale, del Codice, del Diritto canonico e alla legislazione interna degli Stati in cui hanno sede e sono approvati dal Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio.

§ 3 - Nei territori in cui coesistono Associazione e Priorato o Sottopriorato, il Priore o il Sottopriore tutela l'esatto adempimento al carisma dell'Ordine delle opere dell'Associazione.

ARTICOLO 47

Membri dell'Associazione

§ 1 - Appartengono all'Associazione tutti i membri dell'Ordine aventi residenza nel territorio di sua competenza.

§ 2 - Questi compongono l'Assemblea dell'Associazione, che si riunisce e delibera a norma del Codice e del proprio Statuto.

ARTICOLO 48

Il Governo delle Associazioni

§ 1 - L'Associazione è guidata da un Presidente e da un Consiglio Direttivo in conformità al Codice e al proprio Statuto.

§ 2 - Nella conduzione dell'Associazione il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere e dal Segretario Generale.

ARTICOLO 49

L'elezione del Presidente, del Tesoriere, dell'Ospedaliere e del Segretario Generale

§ 1 - Il Presidente, il Tesoriere, l'Ospedaliere e il Segretario Generale sono eletti dall'Assemblea dell'Associazione, preferibilmente, tra i membri del Primo e del Secondo Ceto.

§ 2 - Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, conferma la nomina del Presidente, del Tesoriere, l'Ospedaliere e del Segretario Generale.

§ 3 - La durata del loro ufficio è triennale e possono essere rieletti per un secondo mandato. Per una terza eventuale rielezione è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 50

Il Consiglio Direttivo

§ 1 - Fanno parte del Direttivo dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Tesoriere;
- c) l'Ospedaliere;
- d) il Segretario Generale;
- e) tutti i Professi residenti nel territorio dell'Associazione;

- f) il Cappellano capo;
- g) tre rappresentanti del Secondo Ceto;
- h) tre rappresentanti del Terzo Ceto.

§ 2 - I Rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo del Secondo Ceto così come quelli del Terzo Ceto sono eletti dal rispettivo ceto di appartenenza a norma del Codice e del proprio Statuto.

§ 3 - Il Cappellano Capo, di preferenza Professo, è eletto da tutti i cappellani ascritti all'Associazione.

§ 4 - Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, conferma l'elezione dei membri del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 51

Competenze del Consiglio Direttivo

Le competenze del Consiglio Direttivo sono determinate dal Codice e dallo Statuto proprio dell'Associazione.

ARTICOLO 52

I Professi membri di Associazioni

Qualora il Presidente dell'Associazione sia un Cavaliere in Obbedienza, i Professi che risiedono nel territorio dell'Associazione, in quanto religiosi, dipendono dal Priore o dal Sottopriore più vicino assegnato loro dal Gran Maestro.

ARTICOLO 53

Il Commissario

§ 1 - Per grave causa il Gran Maestro uditi i Professi appartenenti all'Associazione e con il consenso del Sovrano Consiglio può disporre il commissariamento di una Associazione.

§ 2 - Salvo che sia diversamente previsto dal decreto di commissariamento, decadono tutte le cariche associative ed il Commissario ne assume i relativi poteri.

§ 3 - Entro i termini previsti dal decreto di nomina e comunque non oltre un anno dall'assunzione dell'incarico, il Commissario deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organismi statutari.

§ 4 - Il Commissario deve essere un Cavaliere Professo, o un Cavaliere in Obbedienza da almeno cinque anni, anche non appartenente all'Associazione.

TITOLO V I BENI DELL'ORDINE

ARTICOLO 54

La natura e l'amministrazione dei beni

§ 1 - L'Ordine, i Priorati, i Sottopriorati, le Associazioni e gli altri enti melitensi, in quanto persone giuridiche pubbliche possono acquistare, amministrare, alienare ed usare beni economici a norma del diritto.

§ 2 - I loro beni economici sono amministrati da colui che regge immediatamente la persona giuridica pubblica in conformità al Diritto melitense e al Diritto canonico.

§ 3 - Nessuna nuova o maggiore spesa, che ecceda il bilancio preventivo approvato, può essere deliberata, senza prima avere reperito la corrispondente entrata o stabilito i mezzi per farvi fronte.

§ 4 - Colui che regge immediatamente la persona giuridica pone invalidamente in essere atti che eccedono l'amministrazione ordinaria, salvo che abbia agito in conformità agli articoli seguenti.

ARTICOLO 55

Amministrazione straordinaria

§ 1 - Sono atti di straordinaria amministrazione, le spese, le alienazioni, i debiti e altre operazioni per le quali, a norma del Diritto canonico, del Codice o dello Statuto che regge la persona canonica pubblica, si deve ottenere la licenza dell'autorità competente.

§ 2 - Per la valida alienazione di beni immobili e beni mobili, preziosi per valore artistico o storico e di ex-voto donati alla Chiesa, si deve sempre ottenere la licenza della Santa Sede.

ARTICOLO 56

Determinazione degli atti di straordinaria amministrazione

§ 1 - Spetta al Capitolo Generale fissare la somma oltre la quale il Gran Maestro *ad validitatem* ha bisogno del consenso del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, manifestato con voto segreto, per contrarre debiti, alienare beni o affrontare spese. Spetta, inoltre, al Capitolo Generale fissare la somma oltre la quale è necessaria la licenza scritta del Gran Maestro affinché gli enti melitensi possano validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti.

§ 2 - Spetta all'Assemblea Priorale, Sottopriorale o a quella dell'Associazione fissare la somma oltre la quale il Priore, il Sottopriore o il Presidente ha bisogno del consenso del rispettivo Capitolo o del Consiglio Direttivo dell'Associazione, manifestato con voto segreto, affinché possa validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti. Spetta, inoltre, all'Assemblea Priorale, Sottopriorale o a quella dell'Associazione fissare la somma oltre la quale è necessaria la licenza scritta del Priore, Sottopriore o del Presidente affinché gli enti melitensi rientranti nel rispettivo territorio di competenza possano validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti.

§ 3 - Nei casi di cui al precedente §1 è richiesta *ad validitatem* l'acquisizione del parere non vincolante della Camera dei Conti.

ARTICOLO 57

Rendicontazione

Colui che regge immediatamente la persona giuridica è tenuto annualmente a presentare al proprio Superiore il bilancio consuntivo e preventivo a norma del Codice e dello Statuto proprio.

ARTICOLO 58

Vigilanza

Ai Superiori spetta il dovere e hanno il diritto di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle persone giuridiche a loro soggette.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 60

Disposizioni transitorie

§ 1 - La presente Carta costituzionale non pregiudica gli indulti, i privilegi, le dispense e i diritti acquisiti riguardo alla vita comune e al regime richiesto dal voto solenne di povertà. Resta fermo per ciascuno il diritto di scegliere di adeguarsi a quanto stabilito dalla presente Carta costituzionale.

§ 2 - Il Gran Maestro, udito il Sovrano Consiglio e il Consiglio dei Professi, emana, se necessarie, le opportune norme transitorie per disciplinare i rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore della Carta costituzionale e del Codice.

ARTICOLO 61

Testo e traduzioni ufficiali della Carta costituzionale e del Codice

§ 1 - Il testo della Carta costituzionale e del Codice è redatto in lingua italiana. Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, disporrà per la traduzione ufficiale nelle varie lingue.

§ 2 - Il testo ufficiale in lingua italiana, munito della firma del Gran Maestro e del Sigillo di Stato, è conservato nell'archivio magistrale.

§ 3 - In caso di interpretazioni difformi prevale il testo ufficiale in lingua italiana.

ARTICOLO 62

Osservanza delle Leggi dell'Ordine

Le prescrizioni contenute nelle Leggi dell'Ordine non costituiscono di per sé precetto sotto pena di peccato, a meno che si tratti di materia di Leggi Divine, dei Voti e della Promessa di Obbedienza.

